

I DAZI E L'ORIGINE DELLE MERCI

L'origine delle merci è di fondamentale importanza nell'ambito degli scambi fra l'Unione europea ed i Paesi extra UE, poiché il loro trattamento tributario dipende dalla loro origine doganale. La misura dei dazi applicati fra l'UE e gli altri paesi dipende infatti dall'origine delle merci, che beneficiano di **un ridotto dazio o dell'esenzione totale** quando soddisfano le regole di origine previste dagli accordi preferenziali.

È quindi necessario determinare l'origine di qualsiasi prodotto, destinato ad essere commercializzato sul mercato nazionale, in Paesi comunitari o in Paesi extracomunitari: tutti i prodotti hanno un'origine.

La definizione del concetto di origine deve però essere ben chiara: l'errore più comune è di considerare l'origine italiana di un prodotto equivalente all'acquisto da un fornitore italiano.

La definizione di origine delle merci

Sono originarie di un paese le merci **interamente ottenute** in tale paese.

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata** a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

La classificazione delle merci

Per stabilire con precisione il trattamento doganale e le lavorazioni sostanziali sufficienti all'attribuzione di origine, sono state adottate a livello internazionale precise classificazioni delle merci:

- il sistema armonizzato (SA)ⁱ è una nomenclatura sviluppata dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);
- la nomenclatura combinata (NC)ⁱⁱ è il sistema di codifica a otto cifre dell'UE, che comprende i codici SA con ulteriori suddivisioni dell'UE;
- la tariffa integrata (TARIC)ⁱⁱⁱ aggiunge due cifre ad ogni codice (a otto cifre) della nomenclatura combinata (sottovoci TARIC)¹, così da individuare con precisione la merce.

Ad ogni merce corrisponde quindi una voce TARIC ben precisa, utilizzata negli scambi internazionali.

La regola fondamentale di determinazione dell'origine per le lavorazioni (CTH)

Quando la produzione di una merce è realizzata in due o più paesi, si rende necessario individuare in quale paese avviene la sua ultima trasformazione o lavorazione sostanziale: bisogna

¹ Esempio:

64	Calzature, ghette e simili; parti di tali articoli	(Capitolo HS)
64 06	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate o meno a soles diverse dalle soles esterne); solette amovibili, cuscinetti per talloni e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili e loro parti	(Intestazione SA)
6406 10	Tomaie e loro parti, esclusi gli irrigidimenti	(Sottotitolo SA)
6406 10 10	Di cuoio	(Codice CN)
6406 10 10 10	Fatto a mano	(Codice Taric)

quindi applicare una regola condivisa fra i paesi, che stabilisce quando e dove avviene una fase produttiva così importante e decisiva.

In generale, **al cambio della voce doganale** (le prime quattro cifre del TARIC) avviene una lavorazione sufficiente al cambio di origine della merce.

Per esempio: per la voce TARIC 4802, carta utilizzata per la stampa, con la lavorazione (stampa) si ottiene un libro TARIC 4901, ed il libro è di origine UE indipendentemente dal paese di “provenienza” della carta.

Altri eventuali materiali che concorrono a realizzare la stessa voce di prodotto finito possono essere utilizzati **fino ad un massimo di una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto, definita la “tolleranza”**.

Altre regole alternative

In alcuni casi sono applicate regole diverse.

Regola del valore aggiunto

Tale regola prevede soglie massime percentuali di valore che non devono essere superate; tali soglie sono riferite alle materie prime non originarie utilizzabili nel processo di trasformazione, calcolate sul prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

Regole relative a lavorazioni specifiche

Per taluni prodotti sono indicate in dettaglio le trasformazioni industriali che conferiscono l’origine preferenziale ai prodotti.

Lavorazioni insufficienti

Indipendentemente dal soddisfacimento delle regole sopracitate, alcune trasformazioni e lavorazioni che sono da ritenere **sempre insufficienti** a conferire l’origine².

² Queste sono:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- p) la macellazione degli animali.

GUIDA PRATICA ALLA VERIFICA DELL'ORIGINE DELLE MERCI

Per prima cosa, è necessario **identificare esattamente la voce tariffaria** della specifica merce: a tale scopo si può consultare la TARIC^{iv}.

Ai fini doganali, l'origine delle merci è determinata dalla corretta applicazione delle disposizioni contenute nei vari accordi stipulati fra paesi: questi accordi riconoscono un trattamento "preferenziale" (riduzione di dazi o loro esenzione, abolizione di divieti quantitativi o di contingenti) a beni che hanno un'origine "preferenziale" (conforme alle condizioni concordate).

Ciascun accordo fra paesi ha un allegato contenente l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni che devono essere eseguite su materiali non originari, affinché il prodotto fabbricato possa ottenere il carattere originario ("le regole di lista"), preceduto da note introduttive.

Tutti gli accordi conclusi dalla UE con paesi terzi possono essere consultati sul sito internet della Commissione Europea^v: gli allegati prevedono sempre in una prima colonna il riferimento al paese o gruppo di paesi, al quadro giuridico e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE; nella seconda colonna il riferimento al protocollo contenente le norme di origine, con l'indicazione del tipo di cumulo applicato.

In conclusione, per ogni merce, ovvero per ogni voce TARIC, si deve **verificare se sono rispettate le condizioni** indicate nel singolo accordo (colonna 3 o 4 dell'allegato).

Ad una origine preferenziale può infine corrispondere un trattamento preferenziale, ovvero una riduzione dei dazi o l'esenzione.

LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Il carattere originario dei prodotti esportati dalla UE deve essere determinato tenendo conto della Comunità nel suo insieme, indipendentemente dai diversi Stati membri coinvolti nella fabbricazione dei prodotti.

Sia gli esportatori comunitari che le autorità doganali necessitano pertanto di informazioni complete al momento della determinazione della prova dell'origine e, in caso di verifica successiva, che indichino il carattere originario o non originario e le indicazioni dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto di cui l'origine deve essere stabilita.

Questo è lo scopo della "**dichiarazione del fornitore**", che deve essere data dal fornitore all'esportatore. L'origine menzionata nelle dichiarazioni dei fornitori deve essere l'Unione europea (UE) e non un singolo Stato membro, anche se le merci sono state interamente ottenute in quel paese.

È necessario instaurare e gestire una **catena informativa** con i propri fornitori UE, sulla base delle regole di origine applicabili.

INFORMAZIONE VINCOLANTE IN MATERIA DI ORIGINE (I.V.O.)

In caso di dubbi in merito all'origine dei prodotti commercializzati (p.es. per aziende di trasformazione che utilizzano come materia prima prodotti provenienti da diverse parti del mondo), un'impresa può ricorrere all'I.V.O.:

- 1) deposito di un'istanza all'Agenzia delle Dogane di dichiarazione dell'origine di un prodotto, contenente informazioni rilevanti quali la descrizione della merce, la specificazione dell'origine delle materie di cui è composta, ed il luogo delle lavorazioni,
- 2) entro 30 giorni, le autorità doganali verificano se sono soddisfatte le condizioni per l'accettazione di tale richiesta,
- 3) entro 120 giorni, le autorità doganali notificano la decisione, vincolante per l'Agenzia delle Dogane e valida per tre anni.

QUADRO NORMATIVO

L'inquadramento generale in materia di origine è contenuto negli articoli 64-66 del Codice doganale dell'Unione europea, Regolamento n. 952/2013 (CDU), negli articoli 37-70 del Regolamento n. 2446/2015 (RD) e negli articoli 60-126 del Regolamento n. 2447/2015 (RE).

Sono di utile consultazione il sito della Commissione Europea (sez. fiscalità - dazi - regole di origine)^{vi} ed il sito dell'Agenzia Dogane Monopoli (sez. origine delle merci)^{vii}.

PROVA DELL'ORIGINE E CERTIFICAZIONE

Il soggetto che rilascia una dichiarazione è responsabile della sua veridicità e della corretta determinazione dell'origine delle merci.

Le prove presentate a sostegno dell'origine dichiarata devono essere messe a disposizione delle autorità doganali a seguito di eventuale richiesta.

Le imprese devono quindi disporre delle informazioni necessarie ed i comportamenti tenuti.

A questo scopo, l'adozione di procedure aziendali e sottoporsi ad un processo di certificazione appare conveniente alla luce delle sanzioni applicabili, oltre che necessario sotto il profilo organizzativo aziendale.

Si ricorda inoltre l'introduzione dello standard internazionale UNI EN 16484:2015 "Cuoio – Requisiti per la determinazione dell'origine della produzione del cuoio".

Alcuni temi e strumenti sono correlati all'origine delle merci, ma **non influenzano il trattamento daziario** delle merci:

- i certificati d'origine,
- la disciplina del "made in Italy".

CERTIFICATI D'ORIGINE

Il **Certificato Comunitario di origine non preferenziale** è un documento ufficiale che attesta il paese nel quale

- è avvenuta la produzione, l'estrazione dal sottosuolo o la fabbricazione delle merci, oppure
- è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale in grado di modificare la forma o la destinazione d'uso del prodotto finito e quindi di attribuirne l'origine.

Il certificato di origine viene rilasciato in funzione di specifico obbligo imposto dalle autorità dei paesi extra UE oppure su specifica richiesta dell'importatore per scopi commerciali.

I certificati di origine sono esclusivamente destinati a provare l'origine delle merci e non attestano l'esportazione delle merci.

Essi possono essere utilizzati come documenti giustificativi nel rilascio di ulteriori certificati di origine rilasciati da altre Camere di commercio.

Il documento ha principalmente **finalità creditizia** (ad esempio, per aprire lettere di credito) e **doganale** (scelta dei regimi doganali da parte delle Autorità competenti del paese importatore).

È possibile richiedere certificati di origine solo in **modalità telematica** (collegamento alla Camera di Commercio di Vicenza^{viii})

DISCIPLINA DEL "MADE IN ITALY"

La normativa sull'etichettatura contenuta nella L. n. 55/2010 interessa il settore tessile, calzaturiero, della pelletteria, nonché i prodotti conciari e i divani e prevede un sistema di etichettatura obbligatoria recante evidenza del luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione.

Tale legge prevede che la dicitura "Made in Italy" sia possibile solo su prodotti finiti per i quali almeno **due delle fasi di lavorazione** abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e per i quali sia verificabile la tracciabilità delle rimanenti fasi.

L'art. 1 della L. 55/2010 individua quindi, per ciascun settore, le fasi di lavorazione:

- settore tessile: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute in Italia anche utilizzando fibre di importazione
- settore della pelletteria: la concia, il taglio, la preparazione l'assemblaggio e la rifinitura avvenuti nel territorio nazionale anche con l'utilizzo di pellame grezzo di importazione
- settore calzaturiero: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano utilizzando anche pellame grezzo di importazione
- settore conciario: riviera, concia, riconcia, tintura, ingrasso – rifinitura

- settore divani: la concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio di fusti, il taglio della pelle e del tessuto, l'assemblaggio e la rifinitura sempre compiuti nel territorio nazionale anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

aggiornato al 24 settembre 2020

ⁱ https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_en

ⁱⁱ https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/combined-nomenclature_en

ⁱⁱⁱ https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/taric_en

^{iv} <https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/TaricServlet>

^v https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en

^{vi} https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin_en

^{vii} <https://www.adm.gov.it/portale/origine-delle-merci>

^{viii} <https://www.vi.camcom.it/it/servizi/certificazione-estero/certificato-di-origine.html>